



EDITORIALE

“Buone nuove” per gli investitori Parmalat!!

Indagati i gruppi bancari.” Il 16 marzo scorso, con l' *emissione* e dell'informazione di garanzia e dell' avviso di conclusione, sono terminate le indagini sul crac Parmalat relative al c.d. **“filone delle Banche”**.

Le indagini, condotte dai magistrati della Procura di Milano hanno portato all'emissione dell'avviso di garanzia nei confronti di alcuni fra i più conosciuti managers di gruppi bancari italiani e stranieri. Insieme con questi ultimi risultano indagate le relative banche di appartenenza (sottolineiamo come queste siano le prime applicazioni della legge n. 231 del 2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato).

Secondo la procura lombarda, i vertici degli istituti avrebbero agito in concorso tra di loro e con gli ex amministratori del gruppo di Collecchio, diffondendo notizie false sull'emissione dei titoli Parmalat Finance Corporation BV e conseguentemente provocando una sensibile alterazione del prezzo dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bonds) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (credit default swap). La diffusione di dati e informazioni non veritiere (ed alterate ad arte a danno dei risparmiatori), avveniva tramite comunicati stampa e dichiarazioni ai giornali e alle agenzie specializzate.

continua a pag 3

NUOVE GARANZIE PER CHI VIAGGIA IN AEREO

(è entrato in vigore il Regolamento comunitario)

Dallo scorso 20 febbraio sono aumentate le tutele per chi viaggia in aereo. In caso di voli sovraprenotati, in ritardo o cancellati si applicheranno le disposizioni del nuovo regolamento Europeo 261/04 che sostituisce il precedente del 1991. La nuova normativa si applica a tutti voli in partenza da un aeroporto dell'UE e ai voli gestiti dalle compagnie aeree dell'unione in partenza da un altro Paese e diretti in uno scalo situato nella stessa UE.

Overbooking: per quanto riguarda questa pratica (ammessa legalmente che riguarda la vendita di più biglietti rispetto i posti, disponibili) il nuovo regolamento introduce l'obbligo, prima di negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti, di ricercare passeggeri che rinunciano volontariamente al viaggio. Tali passeggeri possono concordare con la compagnia una forma di compensazione e inoltre possono scegliere tra il rimborso del biglietto o della parte di esso non utilizzato e un volo alternativo. **Risarcimento:** per i passeggeri cui è negato l'imbarco contro la loro volontà sono previste forme di risarcimento più alte rispetto al passato (vedi sotto). Tale risarcimento può

essere in denaro, in buoni viaggio o altri servizi a scelta del passeggero. Inoltre scompare nel nuovo regolamento la nota che consentiva di ridurre l'importo della compensazione all'effettivo costo del biglietto per la destinazione finale da raggiungere. I passeggeri possono scegliere tra il rimborso della parte di biglietto non utilizzata, il rientro al punto d'origine (se il viaggio è già iniziato), l'imbarco sul primo volo disponibile o su un volo in altra data in base alla disponibilità dei posti.

La compagnia aerea deve anche provvedere a garantire pasti, bevande e sistemazione alberghiera in relazione al tempo d'attesa e consentire di effettuare due chiamate telefoniche a titolo gratuito o inviare due fax.

Cancellazione: le forme d'assistenza appena esposte scattano anche in caso di cancellazione di un volo. In questo caso può essere prevista anche l'applicazione dei rimborsi riportati in tabella se i passeggeri sono stati avvisati in tempo utile dell'evento (spetta alla compagnia dimostrare che i passeggeri sono stati informati). Tuttavia il vettore aereo non è tenuto a pagare alcun rimborso se dimostra che la cancellazione è dovuta a

circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte le misure del caso.

Ritardo: se il volo è lungo meno di 1.500 Km ed ha almeno due ore di ritardo; se il volo è compreso tra i 1.500 Km e i 3.500 ed ha almeno tre ore di ritardo; quattro ore per tutti gli altri tipi di volo. In questi casi la compagnia deve fornire pasti e bevande, nonché consentire di effettuare due telefonate o fax per ogni passeggero. Qualora il ritardo superi le cinque ore si ha anche la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto o di rientrare al punto di partenza del viaggio mentre se l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno scatta anche l'obbligo della sistemazione alberghiera.

Rimborsi in casi d'overbooking

Voli inferiori o pari a 1.500 Km – 125,00€ se si arriva a destinazione con più di due ore di ritardo;

Voli intracomunitari superiori a 1.500 Km e altri voli compresi tra i 1.500 e i 3.500 Km – 200,00 € se si arriva con non più di tre ore di ritardo e 400,00 se oltre;

Voli superiori a 3.500 Km - 300,00 € se si arriva con non più di 4 ore di ritardo e 600.00 € se oltre.

Sommario:

Parmalat—indagati i gruppi bancari	pag. 1
Nuove garanzie per chi viaggia in aereo.....	pag. 1
AutoveloX—la sentenza di S.Genesio ed uniti.....	pag. 2
AutoveloX—la sentenza di S.Genesio ed uniti.....	pag. 3
Notizie in breve.....	pag. 4

AUTOVELOX DI S.GENESIO ED UNITI— La sentenza dello scorso 15 febbraio 2005

Riportiamo la sentenza del Giudice di Pace di Pavia che ha dato ragione alle motivazioni del nostro ricorso contro l'autovelox in postazione fissa ubicato nel comune di S.Genesio.

Ufficio del Giudice di pace di Pavia

Il giudice di pace dott.ssa Francesca Miceli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 1091/04 R.G., promossa da (omissis) + 58, rappresentanti e difesi, per delega allegati al ricorso, dall'avv. Ugo Leonetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, piazza Dante 4

-ATTORI OPPONENTI- CONTRO

Comune di S. Genesio ed Uniti, in persona del Sindaco pro tempore, signor Roberto Mura, rappresentato e difeso, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via della Rocchetta 2 -
CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a verbali di contestazione.

Conclusioni delle parti:

Opponente: accogliere il ricorso e annullarsi i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese.

Opposto: respingersi i ricorsi e convalidarsi i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso contro i verbali di contestazione, indicati in motivazione, del Comune di S. Genesio ed Uniti – elevati dalla polizia locale per violazione dell'art. 142 commi 7^o- 8^o e 9^o CdS, l'avv. Leonetti rilevava i seguenti vizi: violazione degli artt. 345 e 383 Reg. att. CdS; illegittimità della contestazione della violazione del CdS, del limite di velocità e dell'installazione dell'apparecchiatura AutoveloX per mancanza d'autorizzazione dell'ente proprietario della strada; illegittimità del limite di velocità fissato in 70 Km/h; illegittimità del servizio rilevamento velocità; erroneità della velocità contestata; mancanza del verbale d'accertamento; responsabilità risarcitoria di parte convenuta per abuso di potere e, infine, illegittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 CdS per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Ritenendo che i provvedimenti amministrativi fossero illegittimi, n e c h i e d e v a

l'annullamento, previa sospensione, non concessa dal giudicante, che non ha ritenuto la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 22 L. 689/1981.

A seguito del decreto di fissazione dell'udienza, il Comune convenuto depositava tempestivamente la documentazione richiesta e comparsa di costituzione e risposta, nella quale contestava integralmente il ricorso proposto, chiedendo pertanto la convalida dei provvedimenti opposti.

Il giudice autorizzava il deposito di controdeduzioni scritte e di replica; successivamente, previa rinuncia al ricorso proposto dal signor Giuliano Casale da parte dell'avv. Leonetti e previa dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità dei ricorsi proposti da alcuni ricorrenti (indicati in motivazione), veniva disposta l'acquisizione della CTU – utilizzata dal Tribunale di Lodi per la sentenza 363/2000 – espletata dal dottor Paolo Soardo sull'AutoveloX 104 C/2 e di chiarimenti, circa la nota prot.. 3610 dell'8.11.04, indirizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Comune di Treviso. Acquisita dal Tribunale di Lodi la richiesta relazione peritale e la circolare 4/05 del 26.1.05 del Ministero dell'Interno (valutata come sostitutiva dei

chiarimenti richiesti e non pervenuti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), all'udienza del 15.2.05 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano la causa, che il giudice, ritenutala matura per la decisione, dando lettura del dispositivo al termine dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai signori:

(OMISSIS)

è fondato e va, pertanto, accolto con riferimento al primo motivo, dedotto in ricorso.

Preliminarmente, si osserva che l'interpretazione delle disposizioni vigenti in tema d'omologazione delle apparecchiature, utilizzate per il controllo della velocità senza necessità di agenti preposti, esposta nella circolare 4/05 del 26.1.05 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area III/Sistema sanzionatorio amministrativo (col quale risulta in sintonia l'Ufficio della Direzione Generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), è pienamente condivisa da questo giudice.

Continua a pag 3

Federconsumatori Pavia

Segue da pag 1

Tale condotta, prevista dall'art. 2637 del codice civile come reato di "Aggiotaggio", può comportare l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni. Ottime notizie dunque per i risparmiatori

che hanno investito i loro verso i responsabili civili (le risparmi in titoli Parmalat. Banche e i managers), che Infatti, se come si presume, sono, mai come in questo si aprirà a breve un nuovo caso, particolarmente ca- processo panale nei con- pienti e solvibili.

fronti delle Banche indaga- Gli investitori che decide- te, si prospettano per gli investitori nuove ed ulter- ranno di costituirsi parte civile anche in questo pro- riori chance risarcitorie cesso milanese (oltre a

quello in cui già si sono costituiti parte civile tramite le procure speciali conferite) vedranno dunque incrementare le probabilità di un completo risarcimento di tutti i danni subiti.

Avv. Cecilia Palli

Continua da pag. 2

Infatti, con le modifiche al Codice della Strada, introdotte dal D.L. 27.6.03, n. 151, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 1.8.2003 n. 214 – che recepiscono le disposizioni, di cui all'art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 168/2002 – si è prescritto l'impiego di apparelle omologate (art. 201c. 1° ter CdS) per effettuare rilevazioni "in automatico" delle violazioni dei limiti di velocità (cioè senza postazione fissa, presidiata da agenti accertatori).

Ciò significa, inequivocabilmente, che sono necessarie specifiche omologazioni per gli apparecchi di rilevazione della velocità, utilizzati in assenza di agenti accertatori. Dal momento che le apparecchiature utilizzate "in automatico" per il controllo della velocità dal Comune di S. Genesio non hanno invece ottenuto la specifica omologazione per tale impiego dal Ministero competente (infatti l'omologazione degli Autovelox 104/C2, utilizzati dal Comune convenuto, è stata rilasciata il 10.11.93, in data ben antecedente, quindi, le disposizioni sopra richiamate, emanate nel 2002/2003) ne consegue, con tutta evidenza, l'illegittimità delle rilevazioni effettuate senza la contestuale presenza di agenti preposti – con apparecchiature prive della speciale omologazione richiesta dall'art. 201c. 1° ter CdS.

La difesa di parte convenuta ha eccepito l'irrelevanza nel presente processo della questione dell'idoneità o meno dell'omologazione, accordata all'apparecchio 104/C2 in uso al Comune di S. Genesio ed Uniti; ha, infatti, sostenuto che nel ricorso introduttivo non si contestava tale pretesa ca-

renza di omologazione, ma solo l'omessa prescrizione ad opera del legislatore della possibilità di avvalersi di dispositivi automatici, senza il loro presidio da parte della polizia locale.

Pertanto, data la qualità di giudizio impugnatorio del presente procedimento, detta difesa ha sottolineato che il giudice è investito dei soli motivi di ricorso tempestivamente proposti: conseguentemente, il vizio su cui si verte (assenza di idonea omologazione del dispositivo a postazione fissa, impiegato per il controllo della velocità) non potrebbe essere preso in considerazione, in quanto dedotto solo nella memoria 4.12.04, depositata oltre la scadenza dei termini, di cui all'art. 204 bis CdS.

Su tale assunto di parte convenuta non concorda, peraltro, questo giudice.

Si osserva, infatti, che il primo motivo di ricorso è così formulato: "violazione dell'art. 345 (e 383) Reg. att. CdS", cui fa seguito: "il legislatore non ha mai autorizzato l'installazione di apparecchiature Autovelox da funzionare senza la presenza del pubblico ufficiale".

Ora, l'art. 345 Reg. att. CdS prescrive che le apparecchiature (destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità) devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); quanto all'affermazione successiva della difesa dei ricorrenti, essa è sicuramente inesatta, in quanto il legislatore ha espressamente autorizzato l'impiego di dispositivi, che possono funzionare senza la presenza del pubblico ufficiale: ma è altrettanto vero che il Ministero competente non ha ancora provveduto ad omologare gli speciali dispositivi, necessari per questo tipo

d'impiego, talché gli attuali apparecchi di rilevazione – non omologati specificamente – non possono funzionare senza la presenza di agenti preposti.

Ne consegue che, interpretando il motivo di ricorso in esame sulla scorta di un'esegesi non meramente letterale e parcellizzata, bensì tesa a coglierne il significato complessivo, si deve concludere che sostenere l'avvenuta violazione della norma – che impone l'utilizzo di apparecchiature omologate – significa affermare, in buona sostanza, che la norma è stata disattesa, in quanto si sono impiegati dispositivi non omologati. E l'utilizzo di apparecchiature non appositamente omologate a funzionare "in automatico" è appunto ciò che si è verificato nel caso in esame e che, anche alla luce degli autorevoli chiarimenti ministeriali sopra richiamati, è stato correttamente censurato dai ricorrenti. In questo contesto, quindi, del tutto marginale e secondaria appare l'indicazione non corretta del "legislatore" anziché del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" quale

soggetto, che non ha autorizzato l'installazione dei dispositivi, funzionanti senza la presenza di agenti preposti, essendo invece rilevante il dato – eccepito dai ricorrenti – che i dispositivi impiegati sono privi della necessaria omologazione, prescritta dal legislatore. In conclusione sul punto, poiché l'apparecchio Autovelox 104/C2 prodotto dalla Sodi Scientifica SpA di Calenzano, in uso al Comune di S. Genesio ed Uniti, è carente di un requisito essenziale, richiesto a termini di legge e tale carenza risulta lamentata nel ricorso proposto dai ricorrenti, detto ricorso va accolto: infatti, la rilevata difformità dal para-

digma normativo dell'accertamento – effettuato con apparecchi privi della prescritta speciale autorizzazione – comporta l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori impugnati, che, devono, pertanto, essere annullati.

L'accoglimento del ricorso per il motivo suesposto dispensa il giudice dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti.

Da ultimo, deve confermare sia la rinuncia al ricorso proposto dal signor Giuliano Casale sia la dichiarata inammissibilità e/o improponibilità dei ricorsi proposti dai signori:

(OMISSIS)

in quanto detti ricorrenti, nelle more del giudizio, hanno provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie loro inflitte.

Per quanto concerne, infine, l'addebito delle spese processuali, l'incertezza della lite, relativamente alla necessità della speciale omologazione per i dispositivi funzionanti in automatico, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 689/81

Accoglie il ricorso proposto dal signor (omissis) + 58 contro i verbali di contestazione emessi a loro carico dal Comune di S. Genesio ed Uniti (meglio indicati nelle motivazioni della sentenza), ferma restando l'inammissibilità e/o incompatibilità del ricorso proposto dai ricorrenti, di cui al verbale dell'udienza 1-7.12.2004.

Spese compensate.

Così deciso in Pavia il 15 febbraio 2004.

Sentenza n.473105

Editore: Federconsumatori Pavia—Via Cavallotti, 9 - 27100 Pavia tel. 0382-35000 -

E-mail federpv@libero.it—pavia@federconsumatoripavia.it

Sito internet provinciale: www.federconsumatoripavia.it

Direttore responsabile: Massimo Massara

Stampato da: Tipografia Mondo Grafico—Via F.lli Cuzio 20 Pavia

Registrazione n. 599 del 14 luglio 2004—Tribunale di Pavia

Notizie in breve....

Le insidie degli acquisti via web

Attenzione agli acquisti on-line. Secondo una denuncia del Ctcu, in alcuni siti di e-commerce si garantisce al consumatore che potrà acquistare i prodotti in tutta sicurezza versando il prezzo pattuito alla Western Union con l'indicazione di un beneficiario fasullo, anziché del nome del vero venditore. In questo modo, il denaro trasferito sarebbe non riscuotibile. "A consegna avvenuta della merce si legge in una nota dell'associazione - il consumatore dovrebbe specificare il vero nominativo del beneficiario, ovvero del commerciante virtuale che, solo a questo punto, potrebbe ritirare quanto gli è dovuto. Ma così non è". Molti consumatori, infatti, hanno visto sparire i loro soldi, senza ottenere la merce e senza riuscire a recuperare quanto pagato.

Al riguardo, è la stessa Western Union a mettere in guardia i propri clienti affermando che, pur essendo necessario esibire un documento d'identità all'atto dell'incasso l'indicazione di un nome fittizio non è sufficiente a tutelare il consumatore da un'eventuale truffa. Chi pertanto vuole acquistare in rete con maggior sicurezza, deve fare ricorso ad un vero e proprio servizio d'amministrazione fiduciaria.

il cellulare rubato – come impedire ai ladri di utilizzarlo

Il furto dei cellulari in Italia ha raggiunto livelli record. Come fare per impedire ai ladri di usare il cellulare rubato? Basta qualche piccola avvertenza e seguire le istruzioni: digitate sul cellulare la serie di segni e cifre: *#06#. Comparirà sul display un numero di 15 cifre, ovvero il codice IMEI che serve ad identificare il telefonino. "Il codice IMEI ha una grande utilità perché contribuisce a combattere il fenomeno dei furti dei telefoni cellulari rendendoli inutilizzabili una volta che si trovano nelle mani dei ladri. Il codice IMEI va quindi conservato, ovviamente lontano dal telefonino e deve essere comunicato al proprio gestore telefonico al momento del furto". In questo modo il telefono viene inserito in una black list e quindi bloccato diventando inutilizzabile. Se si dovesse ritrovare il cellulare, basta richiamare il gestore e farlo togliere dalla black list. In ogni caso, chi ha buttato la confezione si ricordi che può sempre sapere il codice IMEI digitando *#06# e avendo cura di trascriverlo e di tenerlo da parte. La procedura non serve a recuperare il telefonino rubato, ma almeno a impedire ai ladri di telefonare oppure rivenderlo.

Chi è Federconsumatori ?

E' una associazione libera e democratica nata per difendere i legittimi interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti della pubblica amministrazione, degli erogatori di pubblici servizi e dei soggetti privati che offrono in vendita beni e servizi.

L'associazione opera con azioni proprie e in collaborazione con altri soggetti sociali. Federconsumatori è una associazione riconosciuta ai sensi della legge 281/98.

Di cosa si occupa ?

- ◇ informa i consumatori sui loro diritti;
- ◇ promuove l'educazione ai consumi;
- ◇ interviene sulla pubblicità ingannevole;
- ◇ interviene nelle scelte dei pubblici poteri, che interessano l'utenza;
- ◇ rivendica servizi efficienti, gestiti con trasparenza e a costi contenuti;
- ◇ combatte tutte le forme di illegalità, di truffa e di raggirio;
- ◇ rivendica regole che difendano i cittadini dai soprusi.

In quali settori interviene ?

Federconsumatori è in grado di dare un servizio di prima consulenza e di assistere il consumatore nel contenzioso con:

- ◇ Telecom - Tim ,Wind e 3 , Aziende del gas, delle acque e del trasporto pubblico;
- ◇ Banche e assicurazioni;
- ◇ Le ditte che vendono fuori dai locali commerciali;
- ◇ Le multiproprietà;
- ◇ Gli artigiani e i commercianti;
- ◇ Gli altri settori.

Che tipo di assistenza ti offre ?

- ◇ Ti consiglia in caso di semplici vertenze;
- ◇ Ti assiste nel contenzioso;
- ◇ Ti assicura la consulenza specifica dei suoi esperti;
- ◇ Ti garantisce i consigli legali;
- ◇ **E....nella necessità ti assiste legalmente**

Come si fa ad iscriversi ?

Iscriversi è molto semplice, basta pagare la quota associativa. Ci si può iscrivere presso la sede di Pavia oppure con un versamento postale sul c/c 33746215 intestato a Federconsumatori - Pavia. La tessera ti dà diritto alla consulenza e all'assistenza gratuita per un anno, alla consulenza specializzata ed in caso di vertenza legale: ad una assistenza a costi contenuti.

Quanto costa iscriversi ?

La tessera annuale ordinaria 2005 costa €37 (i rinnovi 32 con il giornalino)
La tessera in convenzione costa €.20,0 (compreso il contributo per il giornalino).

Ma ci si può iscrivere semplicemente per sostenere l'associazione , ed in caso si può versare da 10 €. in su.
La federconsumatori è convenzionata con SPI e CGIL ed è federata con il SUNIA

FEDERCONSUMATORI HA UN SITO INTERNET NAZIONALE www.federconsumatori.it
In Lombardia la trovi anche a :Milano - Brescia - Bergamo - Mantova –Cremona- Lecco - Lodi - Como - Legnano - Varese e Busto Arsizio